zione almeno su questo punto, dappoichè sarebbe veramente enorme che in una procedura talmente privilegiata, quale è quella che si stabilisce con questo articolo 6, le parti non fossero uguali nell'esercizio dei loro diritti, per ciò che riguarda la surrogazione dei sequestratari, nelle cui mani sono affidati non soltanto gli interessi del creditore espropriante, ma anche i pochi beni che talvolta rimangono al debitore espropriato, e che potrebbero costituire l'unica tavola del suo naufragio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Balenzano, *relatore.* L'onorevole Ruggieri vorrebbe rimandare la discussione di questa materia al disegno di legge, che il guardasigilli presenterà per la riforma della procedura ordinaria di esecuzione. Ma l'onorevole Ruggieri intende che, trattandosi di Istituti speciali, è necessaria una procedura speciale, e che la procedura ordinaria può non essere sufficiente ai bisogni del credito fondiario.

Perciò il voto espresso dalla Camera, di voler presto una riforma della procedura ordinaria, non esclude, secondo me, che oggi possa discutersi di una procedura speciale pel credito fondiario.

L'onorevole Ruggieri poi, per quanto riguarda le modificazioni relative ai sequestratari, non approva che questa nomina avvenga, come si propone, non dopo la trascrizione, ma dopo la notificazione del precetto; ed in secondo luogo non approva che sia resa obbligatoria la nomina del sequestratario.

Ma credo che l'onorevole collega sia caduto in un equivoco; imperocchè anche la legge del 1885 lascia facoltà all'Istituto espropriante di domandare la nomina del sequestratario dal giorno della notificazione del precetto, ed in questo caso il presidente del Tribunale è tenuto a nominarlo.

L'onorevole Ruggieri sa poi che la trascrizione del precetto spiega il suo effetto rispetto ai terzi mentre la notifica ha efficacia nei rapporti tra debitore e creditore.

L'onorevole Ruggieri trova eccessiva l'abbreviazione del termine oltre la metà. Ma postochè il presidente è tenuto in ogni caso a nominare il sequestratario, il termine più o meno breve non lede nessun diritto.

A questo punto viene l'osservazione dell'onorevole Nocito, il quale credo non abbia posto mente alla dizione usata dalla Commissione in sostituzione di quella del Ministero.

Il disegno ministeriale dice: « L'istituto ha diritto di chiedere la rimozione del sequestratario. » La Commissione invece dice: « Il presidente con ordinanza provvede egualmente sull'istanza di remozione del sequestratario e di surrogazione di altro. » E nella relazione è spiegato che questa modificazione fu proposta perchè risultasse che anche il debitore può domandare la revoca del sequestratario.

Finalmente l'onorevole Ruggieri ci fa un addebito di aver escluso la perizia come criterio di offerta per la vendita.

L'onorevole Ruggieri sa che la perizia non apporta altro che una maggiore spesa nel giudizio di espropriazione. Ora il Ministero propone due sistemi: o il sessantuplo del tributo diretto, o l'estimazione dei beni, quale risulta dal contratto di mutuo.

Ma l'onorevole Ruggieri ci dice che potrebbe darsi il caso della espropriazione di un fondo non ben determinato e preciso là dove non ci sia un catasto perfetto.

L'onorevole Ruggieri ha dimenticato che qui si tratta di espropriazioni in seguito a contratti di credito fondiario; ora volete voi che il contratto di credito fondiario non determini precisamente il fondo? Quindi, se v'è caso in cui la perizia sia assolutamente inutile, è proprio questo in cui si tratta di un Istituto di Credito fondiario: perchè la perizia ha preceduto il contratto, e perciò l'indeterminatezza non è possibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni che mi ha dato; ma vorrei che esse fossero consacrate nella legge anzi che nella relazione; dappoichè i tribunali sono chiamati ad applicare le leggi, nè le relazioni possono servire come commento ufficiale alle leggi.

I motivi per i quali si votano le leggi (l'onorevole relatore lo sa meglio di me) stanno nella coscienza di tutti i deputati che le votano, e possono essere diversi pei singoli deputati, quantunque riescano al medesimo scopo.

Ora, leggendo il capoverso citato dal relatore, trovo che il dubbio non è per nulla eliminato; dappoichè ivi si dice: « Il presidente del tribunale nomina sull'istanza dello